



CITTÀ DI MONCALIERI
Settore Gestione e Sviluppo del Territorio
Ufficio Attività Economiche

Affidamento in gestione dell'organizzazione, lo svolgimento e la promozione del Mercato tematico periodico dell'Antiquariato

per gli anni _____

CONVENZIONE N. _____ DEL _____

Art. 1 – Definizione

1. La presente convenzione regolamenta, in esecuzione di quanto disposto dall'art. 7 del vigente Regolamento comunale del mercato tematico periodico dell'Antiquariato approvato con D.C.C. n. 22 del 27.02.2009, le modalità di svolgimento del Mercato dell'Antiquariato nel Centro Storico della Città di Moncalieri nonché le attività di organizzazione, promozione, gestione e vigilanza del mercato medesimo con riferimento alle edizioni degli anni _____.

2. Il Mercato dell'Antiquariato ha luogo con cadenza mensile, la prima domenica di ogni mese.

3. La partecipazione al Mercato dell'Antiquariato è riservata esclusivamente agli operatori elencati all'art. 4 del vigente Regolamento comunale del mercato tematico periodico dell'Antiquariato approvato con D.C.C. n. 22 del 27.02.2009.

Art. 2 – Orari di svolgimento del Mercato

1. Gli orari di svolgimento del Mercato dell'Antiquariato sono i seguenti :

- dalle 8.00 alle 17.30 nei mesi da ottobre a marzo ;
- dalle 8.00 alle 19.00 nei mesi da aprile a settembre.

2. Per i tempi e le modalità di accesso all'area mercatale da parte degli operatori si richiama l'art. 10 del Regolamento comunale del mercato tematico periodico dell'Antiquariato approvato con D.C.C. n. 22 del 27.02.2009.

Art. 3 – Area Espositiva

1. Il Mercato dell'Antiquariato si svolge nelle seguenti vie del Centro Storico di Moncalieri: viale Stazione, piazza Caduti per la Libertà (ad eccezione dell'area separata dal semaforo all'angolo con via Matteotti), via Arduino, via San Martino, via Umberto I, via Carlo Alberto, piazza Vittorio Emanuele II, via Santa Croce e contiene massimo n. 163 (centosessantatre) posteggi.

2. Il gestore ha l'obbligo di comunicare, ai sensi dell'art. 7 comma 5 del predetto Regolamento, al Servizio Attività Economiche l'elenco dei partecipanti, accompagnato dalla documentazione relativa ai singoli operatori nonché comunicare l'eventuale inutilizzo di taluni posteggi. Esso è tenuto anche a comunicare a tutti i soggetti interessati le informazioni sull'organizzazione delle attività.

Art. 4 – Iniziative ed eventi concomitanti con il mercato dell'Antiquariato

1. Il Comune ha facoltà di riservare porzioni di piazze o vie, tra quelle destinate ad aree espositive del mercato in parola, allo svolgimento di proprie iniziative o eventi concomitanti con il mercato medesimo, senza che il gestore possa avere nulla a che pretendere. In tal caso, su richiesta del gestore, il Comune potrà destinare al Mercato un'altra area espositiva sempre ubicata nel Centro Storico.

2. Nell'ipotesi in cui il Comune si avvalga della facoltà di cui al punto 1 del presente articolo, ne viene data comunicazione al gestore, a cura dell'Ufficio Attività Economiche, entro e non oltre 10 giorni prima dell'inizio del mercato di cui trattasi.

3. Il Comune ha altresì la facoltà, in caso di concomitanza con eventi di eccezionale rilevanza cittadina e quando non sia possibile la coesistenza degli eventi, di anticipare o posticipare lo svolgimento del mercato alla settimana precedente o quella successiva rispetto a quanto indicato all'art. 1 comma 2, senza che il gestore possa avere nulla a che pretendere. In tal caso, ne viene data comunicazione al gestore, a cura del Servizio Attività Economiche, entro 30 giorni prima dello svolgimento dell'edizione del mercato.

Art. 5 – Accesso all'area espositiva

1. Per l'accesso all'area espositiva da parte degli operatori devono essere rispettate le prescrizioni contenute nel predetto Regolamento comunale del mercato tematico periodico dell'Antiquariato approvato con D.C.C. n. 22 del 27.02.2009. In particolare, l'allestimento dei banchi di vendita non può iniziare prima di un'ora dell'ora di inizio del mercato e l'area dovrà essere liberata entro un'ora dall'ora di fine mercato.

2. A nessun operatore è consentito – salvo casi di comprovata ed eccezionale gravità – abbandonare anticipatamente il mercato rispetto agli orari.

3. Sarà cura del gestore informare puntualmente gli espositori delle prescrizioni di cui al presente articolo ed in generale delle prescrizioni e limitazioni contenute nel su citato Regolamento comunale la cui inosservanza verrà sanzionata a norma di legge.

Art. 6 – Canone di partecipazione per gli espositori

1. Il canone di partecipazione al Mercato dell'Antiquariato viene fissato dal gestore ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 comma 4 del su citato Regolamento comunale del mercato tematico periodico dell'Antiquariato approvato con D.C.C. n. 22 del 27.02.2009. In particolare, almeno tre giorni prima dello svolgimento di ogni singola edizione del mercato, i partecipanti al mercato sono tenuti a versare al gestore un contributo comprensivo di tasse e tariffe connesse all'attività e dei costi di organizzazione.

2. Il contributo di partecipazione a copertura di tutte le spese sostenute, comprensive dei costi dell'organizzazione, assicurazioni, tasse, etc., del singolo espositore al Mercato dell'Antiquariato viene, pertanto, fissato dal gestore, in relazione alla superficie occupata nel rispetto della quota massima che verrà stabilita dall'Amministrazione Comunale, a seguito di presentazione di un piano economico di gestione del mercato presentato dal gestore.

3. Il suddetto contributo, quale quota di partecipazione, viene riscossa ed incassata direttamente dal gestore.

Art. 7 – Attività di organizzazione, promozione e gestione del Mercato

1. Sono a carico del gestore tutte le attività e le spese connesse all'organizzazione, promozione e gestione del Mercato dell'Antiquariato nonché gli impegni assunti in sede di partecipazione alla selezione pubblica, ed in particolare:

a) selezione degli espositori che deve avvenire, relativamente allo svolgimento delle attività di vendita, previo accertamento del possesso, da parte dei medesimi, dei requisiti morali e professionali previsti dalle vigenti normative in materia. Almeno sette giorni prima di ogni edizione,

il gestore dovrà inviare al Servizio Attività Economiche l'elenco degli espositori partecipanti con indicazione delle categorie merceologiche trattate ed accompagnato dalla documentazione relativa ai singoli operatori;

b) collocazione dei singoli operatori nell'area espositiva. Il gestore ha l'obbligo di procedere alla collocazione degli espositori nelle diverse vie e piazze del centro storico che costituiscono l'area mercatale dell'Antiquariato nel rispetto della merceologia commercializzata individuata all'art. 2 del suddetto Regolamento comunale del mercato tematico periodico dell'Antiquariato approvato con D.C.C. n. 22 del 27.02.2009. Negli spazi espositivi riservati al mercato, il gestore non potrà collocare soggetti diversi dagli espositori previsti dal più volte citato Regolamento comunale al quale dovrà obbligatoriamente attenersi. In ogni edizione del Mercato, il gestore dovrà verificare che il perimetro di ogni banco posizionato corrisponda alle dimensioni del posteggio concesso;

c) obbligo di eventuale fornitura ed impianto degli allestimenti tecnici connessi allo svolgimento del mercato nonché eventuali adempimenti connessi agli impianti elettrici;

d) obbligo di svolgere il servizio di segreteria, relativamente a ciascuna edizione del mercato (contatti con gli espositori, raccolta adesioni, informazione, inviti, comunicazioni concernenti il mercato, etc.). Il gestore avrà, quindi, il compito di fungere da tramite tra l'Amministrazione Comunale e gli operatori, in particolare, rispetto agli obblighi elencati all'art. 8 del Regolamento comunale su citato;

e) obbligo di programmazione e realizzazione di un'adeguata campagna pubblicitaria relativamente a ciascuna edizione del mercato. La spesa complessiva annua da sostenersi per la pubblicità non può essere inferiore all'investimento per attività proposto dal gestore in sede di partecipazione alla selezione pubblica;

f) obbligo di assicurare il corretto svolgimento del mercato ed il rispetto, anche da parte degli espositori, delle modalità e prescrizioni contenute nella presente convenzione nonché nel Regolamento comunale del mercato tematico periodico dell'Antiquariato approvato con D.C.C. n. 22 del 27.02.2009, delle vigenti normative in materia di sicurezza del lavoro, anche con riferimento a rischi di natura interferenziale;

g) obbligo di effettuare il pagamento degli oneri dovuti a titolo di Tosap e Tari;

h) obbligo di presentare all'Ufficio Attività Economiche entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione scritta nella quale sia riportato un dettagliato resoconto della manifestazione mercatale per quanto concerne le edizioni del relativo periodo, con particolare al rispetto di tutti gli impegni assunti in base a quanto previsto nel presente disciplinare. Nella relazione dovrà essere altresì specificato, il numero degli espositori che hanno partecipato a ciascuna edizione, il numero dei posteggi occupati, l'importo delle quote riscosse in ciascuna area occupata. Dovrà inoltre essere illustrata e documentata la campagna pubblicitaria realizzata nel periodo di riferimento in base a quanto disposto al punto precedente;

i) obbligo di stipulare apposita polizza di assicurazione per Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d'opera. Nella polizza deve essere espressamente precisato che nel novero dei terzi va ricompreso anche il Comune di Moncalieri;

l) obbligo di prestare una polizza bancaria e/o assicurativa a favore del Comune di Moncalieri di importo assicurato pari ad € 1.500,00 (millecinquecento), a valere per l'intero periodo di gestione, a garanzia del corretto adempimento degli obblighi previsti nella presente convenzione;

m) gli obblighi di cui alle precedenti lett. l) ed m) del presente articolo devono essere assolti prima della stipula della convenzione di gestione;

n) obbligo di attuare il progetto relativo alle attività collaterali e di animazione presentato in sede di partecipazione alla selezione pubblica, nel rispetto delle modalità e tempi precisati nel progetto medesimo;

o) obbligo di vigilare, nel corso dello svolgimento del Mercato, sul rispetto delle norme di cui al suddetto Regolamento comunale del mercato tematico periodico dell'Antiquariato approvato con D.C.C. n. 22 del 27.02.2009 nonché al rispetto delle norme di cui al Regolamento comunale per la disciplina del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche approvato con D.C.C. n. 114 del 19.12.2002, segnalando eventuali illeciti all'Amministrazione Comunale.

Art. 8 – Spese a carico del Comune

1. Nessuna spesa è a carico del Comune.

Art. 9 – Illuminazione dell'area espositiva

1. L'eventuale illuminazione degli stands espositivi nelle aree destinate al Mercato viene garantita dal gestore mediante la realizzazione di un impianto elettrico a carattere temporaneo all'aperto di tipo mobile mediante una rete di distribuzione con cavi elettrici mobili. Tutti gli impianti dovranno essere rispondenti a tutte le normative vigenti in materia di impianti elettrici in luoghi aperti al pubblico, per manifestazioni a carattere temporaneo. E' obbligatorio l'uso di passerelle portacavi per gli attraversamenti a terra di strade e piazza.

2. Tutti gli espositori che partecipano al Mercato sono obbligati ad attenersi scrupolosamente alle seguenti disposizioni e prescrizioni :

- l'espositore potrà predisporre l'impianto elettrico all'interno della postazione assegnata con propri materiali a condizione che siano rispondenti alle normative vigenti (cavi elettrici privi di abrasioni, guarnizioni irregolari, portalampade a norma, etc), tali da non mettere in pericolo i visitatori a seguito di possibili contatti accidentali;

- è consigliato l'uso di lampade a risparmio energetico da installarsi a cura e spese dell'espositore medesimo. Al fine di evitare possibili incendi innescati dallo scoppio di lampade alogene, è vietato l'uso di tali lampade se non opportunamente protette con doppio vetro.

Agli espositori è fatto divieto di attraversare la sede stradale o percorsi pedonali con cavi, a meno che non opportunamente protetti con passerelle o mezzi di protezione tali da impedire cadute accidentali.

3. Il Comune di riserva di verificare il rispetto delle prescrizioni e disposizioni previste nel presente disciplinare, nonché la rispondenza dell'impianto utilizzatore alle norme vigenti in materia, con facoltà di disporre la cessazione dell'attività espositiva, nel caso di accertate irregolarità nella tenuta dell'impianto e l'applicazione della relativa penale a carico del gestore prevista dal successivo articolo della presente convenzione.

Art. 10 – Ulteriori prescrizioni per gli espositori e per il gestore

1. Il gestore è tenuto ad informare puntualmente tutti gli espositori che partecipano al Mercato delle modalità di svolgimento della manifestazione e di invitare e diffidare gli stessi al rispetto ed osservanza di quanto disposto dal Regolamento comunale del mercato tematico periodico dell'Antiquariato approvato con D.C.C. n. 22 del 27.02.2009 nonché delle seguenti prescrizioni:

a) obbligo di attenersi al rispetto degli orari e modalità di svolgimento del Mercato previste nella presente convenzione;

b) obbligo di mantenere pulita l'area espositiva occupata, durante lo svolgimento della manifestazione, e di sgomberare il posteggio al termine del Mercato, lasciando l'area libera da rifiuti, carte, cartoni e quant'altro;

c) obbligo di rispettare le norme di sicurezza relative al funzionamento dell'eventuale impianto elettrico installato presso ciascuna area espositiva occupata, nonché di osservare tutte le prescrizioni di cui al precedente articolo (illuminazione dell'area espositiva) con accollo, da parte dell'espositore, di ogni responsabilità per danni prodotti a persone o cose conseguenti ad eventuali disfunzioni o irregolarità ;

d) obbligo di rispettare, nell'esercizio dell'attività di vendita, tutte le disposizioni vigenti in materia.

2. Il gestore deve assicurare il rispetto, da parte degli espositori, degli adempimenti e prescrizioni di cui sopra e risponde della mancata osservanza degli obblighi su riferiti. Nei casi in cui venga accertata la violazione dei suddetti obblighi, si applica quanto previsto al successivo articolo.

3. Il gestore deve altresì assicurare, in ciascuna edizione, una congrua occupazione dei posteggi rispetto al numero complessivo previsti. Il controllo dei posteggi occupati, in ciascuna edizione del mercato, viene effettuato dal Comando di Polizia Municipale.

Infine, il gestore deve programmare e realizzare un'ideale campagna pubblicitaria relativamente a ciascuna edizione del mercato.

4. L'attività di vendita dovrà rispettare le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà altresì essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e di regolarità contributiva, ai sensi della D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010. Il soggetto attuatore dovrà dotarsi delle concessioni e autorizzazioni necessarie.

Art. 11 – Inadempimenti e penali

1. Nel caso di violazione da parte di uno o più espositori, delle prescrizioni di cui all'art. 10 della presente convenzione, accertata dal Comando di Polizia Municipale, l'Ufficio Attività Economiche applica a carico del gestore una penale pari a 50,00 (cinquanta) euro per ciascuna infrazione accertata, fatte salve le responsabilità civili e penali di ciascun espositore, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e fermo restando la facoltà per il Comune di disporre la sospensione del Mercato.

2. La medesima penale pari ad € 50,00 (cinquanta) viene applicata al gestore nel caso di accertata inosservanza degli obblighi a suo carico previsti dagli artt. 7, 9 e 10 della presente convenzione nonché in caso di inosservanza alle disposizioni del Regolamento comunale del mercato tematico periodico dell'Antiquariato approvato con D.C.C. n. 22 del 27.02.2009, fatto salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo e dal successivo articolo 13.

3. L'applicazione della penale viene comunicata al gestore da parte del Servizio Attività Economiche, il quale assegna al gestore medesimo un termine di cinque giorni per presentare eventuali osservazioni e memorie a riguardo. A garanzia delle somme dovute a titolo di penale, opera la cauzione versata dal gestore ai sensi dell'art. 7 lett. l), della presente convenzione, con possibilità, per il Comune, di incamerare la medesima fino a concorrenza delle penali eventualmente applicate.

4. Il gestore ha l'obbligo di allontanare tempestivamente gli eventuali trasgressori, nel caso di gravi inadempimenti da parte degli espositori, con conseguente divieto assoluto, per gli stessi, di partecipare alle successive edizioni del Mercato e fatte salve le responsabilità civili e penali di ciascuno, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

5. Non costituirà inadempimento al contratto, la mancata effettuazione del Mercato a causa di condizioni atmosferiche avverse, accertate da personale del Comando di Polizia Municipale. Sarà cura del Servizio Attività Economiche, su richiesta del gestore, stabilire l'eventuale giornata in cui recuperare il Mercato non effettuato.

Art. 12 – Modifica delle condizioni e modalità di svolgimento del Mercato dell'Antiquariato

1. Eventuali modifiche delle modalità di svolgimento del Mercato, nonché variazioni relative alla data di svolgimento della manifestazione, alle aree e/o posteggi riservati all'iniziativa, rispetto a quanto riportato nella presente convenzione, per motivi diversi da quelli specificati all'art. 4, pur nel rispetto di quanto prescritto dal Regolamento comunale del mercato tematico periodico dell'Antiquariato approvato con D.C.C. n. 22 del 27.02.2009 e dal Regolamento comunale per la disciplina del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche approvato con D.C.C. n. 114 del 19.12.2002, dovranno essere comunicate al gestore almeno 20 (venti) giorni prima dall'edizione del Mercato interessata dalle variazioni medesime, fatti salvi i casi di urgenza e forza maggiore (es. installazione cantieri per lavori, etc.)

Art. 13 – Revoca

1. E' facoltà del Comune di revocare l'affidamento nelle seguenti condizioni :

a) nel caso in cui venga accertato un basso numero di posteggi occupati rispetto al numero complessivo previsti per almeno tre edizioni consecutive del mercato oppure per quattro edizioni nel corso di un anno solare. Il controllo dei posteggi occupati, in ciascuna edizione del mercato, viene effettuato dal Comando di Polizia Municipale;

b) per mancata reintegrazione della cauzione di cui all'art. 7 lett. l) nella prescritta misura, nel caso di applicazioni di penali;

- c) per il mancato adempimento degli obblighi assunti in sede di selezione pubblica, con particolare riferimento all'attuazione del progetto relativo alle iniziative collaterali ed animazione;
- d) nel caso di gravi violazioni o gravi inadempienze in ordine agli obblighi convenzionali assunti e/o in ordine al Regolamento comunale del mercato tematico periodico dell'Antiquariato approvato con D.C.C. n. 22 del 27.02.2009 e al Regolamento comunale per la disciplina del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche approvato con D.C.C. n. 114 del 19.12.2002;
- e) nel caso di conferimento a terzi del servizio oggetto della presente convenzione, salvo il caso di fusione, trasformazione ed incorporazione societarie, etc.;

2. Parimenti la presente convenzione si dovrà considerare risolta se l'Associazione/Impresa affidataria della gestione risulti non godere o cessi di godere della piena capacità giuridica (sia posta in liquidazione, abbia cessato o modificato la propria attività ovvero sia sottoposta a fallimento o ad altre procedure) e per altre evenienze che rendano incompatibile l'assunzione e/o il mantenimento dell'incarico da parte del gestore.

3. La revoca viene disposta dall'Ufficio Attività Economiche e notificata per iscritto al gestore dopo formale diffida ad adempiere e/o ripristinare in un congruo termine, le regolari condizioni di gestione.

Art. 14 – Modifiche ed integrazioni alla convenzione

1. La presente convenzione potrà essere modificata ed integrata, con deliberazione della Giunta Comunale, qualora si rendesse necessario apportare eventuali variazioni relative al periodo, alle modalità di svolgimento del Mercato, etc., nel rispetto di quanto prescritto dal Regolamento comunale del mercato tematico periodico dell'Antiquariato approvato con D.C.C. n. 22 del 27.02.2009 e dal Regolamento comunale per la disciplina del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche approvato con D.C.C. n. 114 del 19.12.2002 .

Art. 15 – Durata della convenzione

1. La presente convenzione avrà la durata di anni 2 (due) calcolati con decorrenza dalla data di sottoscrizione della medesima, alla fine del quale si procederà alla valutazione dell'esperienza. Se il giudizio complessivo risulterà positivo il mercato potrà essere restituito al medesimo gestore che ha sottoscritto la presente convenzione per ulteriori 2 (due) anni. In caso contrario sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale selezionare un nuovo soggetto.

Art. 16 – Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia alle disposizioni dettate dal codice civile e dal vigente regolamento in materia.

2. Le controversie concernenti la presente convenzione saranno di competenza del foro di Torino.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Moncalieri, li

Per il COMUNE :
IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
(Arch. Nicola PALLA)

Per l'IMPRESA/ASSOCIAZIONE :
Il Rappresentante Legale
(_____)

Ai sensi dell'art. 1341 e segg. del codice civile le parti accettano espressamente le condizioni onerose contenute nel presente atto in particolare gli artt. 6, 7, 11, 13.
Moncalieri, lì

Per il COMUNE :
IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
(Arch. Nicola PALLA)

Per l'IMPRESA/ASSOCIAZIONE :
Il Rappresentante Legale
(_____)
